



COMUNE DI CAVOUR

C. A. P. 10061 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Sforzini, 1 - Partita IVA 01888550017

Tel. 0121.6114 - 0121.69001 - 0121.6466 - Fax 0121.6810

Prot. n. 0015476

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato l'art. 15 del D.Lvo 31 marzo 1998 n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamata la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, così come modificata dalla Legge Regionale 18 ottobre 2004 n. 27, la quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate, per quanto riguarda il periodo invernale, nell'arco di tempo dal 1° gennaio al 31 marzo e nel periodo estivo dal 1° luglio al 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tale periodo, a fissarne annualmente la durata sino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative;

Richiamato l'art. 3, comma 1, lettera f della Legge n. 248 del 4 agosto 2006;

Considerato che si rende necessario predisporre idoneo atto al fine di garantire una programmazione senza creare danni o difficoltà agli operatori del settore;

Atteso che è stata sentita l'Associazione Commercianti di Cavour;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 7 luglio 2016 ha confermato gli indirizzi emanati il 24.03.2011 che prevedono l'inizio delle vendite di fine stagione il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio, integrando il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: "qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato";

Vista la nota della Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio – Settore Commercio e Terziario prot n. 19016/A2009C del 14.11.2025 pervenuta al protocollo comunale il 14.11.2025 n. 0014235 con la quale sono state comunicate le date di inizio delle vendite di fine stagione – saldi invernali ed estivi dell'anno 2026 e dato atto che è il Comune a definire la scansione temporale delle otto settimane di durata a partire dalle date segnalate;

Richiamata la L.R. n. 30 del 07.12.2021 con la quale viene ristabilito di fatto il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti la data di inizio dei saldi;

Richiamata la Legge n. 142/1990 e s.m.i.;

Ritenuto definire il calendario annuale per le vendite di fine stagione per l'anno 2026;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2026 nell'arco di tempo

3 GENNAIO 2026 - 27 FEBBRAIO 2026 SALDI INVERNALI
4 LUGLIO 2026 - 28 AGOSTO 2026 SALDI ESTIVI

Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3, *è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione*). L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con *cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite*, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. N. 27/2004, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Cavour, 15 dicembre 2025



IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag. Sergio MAGNANO)

Sergio Magnano